



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

INDICE

	Pag.
1 Premessa	4
2 Procedure per il rilascio della nuova patente nautica VF CARD.....	6
2.4 Estensioni della patente nautica VF CARD	12
2.5 Accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici (certificato medico).....	14
2.6 Organizzazione dei corsi per il rilascio della patente nautica VF e delle sue estensioni: istruttori di patenti nautiche VF	15
2.7 Requisiti minimi per l'impiego dei natanti, delle imbarcazioni e dei mezzi anfibi del C.N.VV.F.	16
2.8 Esami	17
2.9 Commissione esaminatrice	17
2.10 Processo verbale e documentazione per il rilascio della patente nautica VF CARD ..	17
2.11 Compiti e responsabilità dell'equipaggio	18
2.12 Validità della patente nautica VF CARD - Rinnovi.....	19
2.13 Aggiornamento dei dati e autorizzazioni provvisorie di condotta	21
2.14 Sospensione della patente nautica VF	22
2.15 Revoca della patente nautica VF	23
2.16 Libretto personale di navigazione VF	27
2.17 Varie	27
2.18 Disposizioni transitorie	29



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

ALLEGATI

	Pag.
ALLEGATO N. 1	Modello Patente nautica VF CARD 31
ALLEGATO N. 2	Programma corso conseguimento patente nautica VF CARD di categoria unica 32
ALLEGATO N. 2-bis	Programma corso passaggio da 1 ^a categoria VF2 MEC a patente nautica VF CARD di categoria unica 36
ALLEGATO N. 2-ter	Programma corso estensione mezzo anfibio 38
ALLEGATO N. 2-quater	Programma corso estensione mezzi hovercraft 39
ALLEGATO N. 2-quinquies..	Programma corso estensione moto d'acqua-PWC 41
ALLEGATO N. 3	Verbale di Conversione diretta 42
ALLEGATO N. 4	Attestazione Possesso e Appartenenza 43
ALLEGATO N. 5	Verbale Distruzione 44
ALLEGATO N. 6	Attestazione Consegna patente nautica VF CARD 45
ALLEGATO N. 7	Verbale esame corso conseguimento patente nautica VF CARD di categoria unica 46
ALLEGATO N. 7-bis	Verbale esame corso passaggio da 1 ^a categoria VF2 MEC a patente nautica VF CARD di categoria unica 47
ALLEGATO N. 7-ter	Verbale esame per Estensioni patente VF CARD 48
ALLEGATO N. 8	Dichiarazione provvisoria 49
ALLEGATO N. 9	Requisiti psico-fisici: tabelle per rilascio e rinnovo della patente nautica VF 50
ALLEGATO N. 10	Libretto di navigazione 51



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

1 Premessa

(Sostituisce il punto 1 della Circolare MI.SA. N. 8 del 23/03/2006)

Negli ultimi anni, l'intensificarsi delle attività di trasporto via mare e delle attività commerciali ed industriali comunque connesse all'ambiente "acqua" ha inevitabilmente accresciuto il livello del rischio acquatico. In conseguenza di ciò, sta diventando sempre più consolidata la convinzione che il Corpo Nazionale acquisisca una migliore capacità operativa in ambiente acquatico, puntando ad accrescere sia la qualificazione del personale operativo interessato che la dotazione di mezzi nautici più idonei e più prestanti.

La presente circolare raccoglie in un unico testo i contenuti finora distribuiti in molteplici documenti emanati dalla Direzione Centrale per la Formazione e li adegua, apportando delle parziali modifiche ed innovazioni, alla normativa vigente in materia di patenti nautiche e alle diverse esigenze espresse, in momenti ed in circostanze diverse, dai vari Comandi Provinciali sparsi su tutto il territorio nazionale.

L'emanazione di una nuova circolare nautica è dettata, inoltre, dalla necessità di decentrare e di dematerializzare tutti i procedimenti legati alle patenti nautiche VF e di revisionarli alla luce del nuovo software di lavorazione delle patenti VF CARD di prossima introduzione.

La presente circolare, quindi, abroga e sostituisce, laddove in contrasto, le precedenti disposizioni interne emanate fino ad oggi in materia di patenti nautiche VF, come la circolare MI.SA. N° 8 del 23 Marzo 2006, la lettera circolare DCF prot. n. 7223/4803 del 17 Dic. 2007, la lettera circolare DCF prot. n. 2731/4803 del 09 Maggio 2008 ed altre.

Si evidenziano le seguenti principali innovazioni introdotte:

- a) introduzione della **patente nautica VF CARD di categoria unica**, riconosciuta equivalente alla patente nautica VF di 2^a categoria definita nella circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006, che sostituirà gradualmente, secondo quanto previsto nel presente testo, le due attuali categorie di patenti nautiche VF2 MEC, che abilita alla condotta di natanti ed imbarcazioni VV.F. entro le 12 miglia dalla costa ed in acque interne e che prevede la possibile successiva estensione alla condotta di altri mezzi speciali (anfibi, hovercraft, moto d'acqua ed altri);
- b) introduzione del nuovo modello di patente nautica VF CARD;
- c) inserimento, per mezzo del nuovo Programma informatico di gestione delle patenti VF, che opera con tecnologia web sui computers collegati alla rete intranet dipartimentale, dei dati relativi ai procedimenti riguardanti le patenti nautiche VF (Rilascio, Rinnovo, Estensioni, Distruzioni e Duplicati), da parte dei Comandi Provinciali e delle Direzioni Regionali, con l'acquisizione mediante scanner dei documenti cartacei direttamente al Comando



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Provinciale o alla Direzione Regionale dove si trovano, senza la necessità di inviarli fisicamente agli Uffici Centrali dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione di Roma;

- d) articolazione della durata del corso per il rilascio della patente nautica VF CARD su quattro settimane;
- e) articolazione della durata del corso per il conseguimento della patente nautica VF CARD, da parte di chi è già in possesso di patente nautica di 1^a categoria VF2 MEC, su due settimane (fino al 31/12/2011);
- f) articolazione della durata del corso per l'estensione alla condotta del mezzo anfibia su due settimane;
- g) possibilità di conversione diretta della patente nautica di 2^a categoria VF2 MEC o di altre patenti VF di abilitazione superiore (brevetti) in patente nautica VF CARD;
- h) modifica delle tabelle sui requisiti psico-fisici per il rilascio ed il rinnovo della patente nautica VF e della estensione alla condotta di mezzi speciali del C.N.VV.F., alla luce delle osservazioni e delle proposte di emendamento fatte dall'Ufficio Sanitario.

Ai fini della comprensione del contenuto del presente testo, si forniscono le definizioni riportate nel seguito.

Si intende per “*natante a motore*” ogni unità avente lunghezza fuori tutto non superiore a metri 7.50.

Si intende per “*imbarcazione a motore*” ogni unità avente lunghezza fuori tutto superiore a metri 7.50.

Si intende per “*mezzo nautico speciale*” ogni unità VF galleggiante, a motore, dotata di speciali caratteristiche o prestazioni (ad esempio, anfibi, hovercraft, moto d' acqua, ecc.).

Si intende per “*mezzo anfibia*” un fuoristrada completamente chiuso sul fondo, omologato per la circolazione stradale e dotato di elica, pump-jet o altro propulsore che lo renda in grado di muoversi sull' acqua.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2 Procedure per il rilascio della patente nautica VF CARD

(Sostituisce il punto 2 della Circolare MI.SA. N. 8 del 23/03/2006)

2.1 Competenze

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provvede direttamente, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge 27.12.1973 n° 850, nei riguardi del personale addetto al servizio sui propri natanti, imbarcazioni e mezzi speciali, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la loro condotta, all'approvazione dei programmi, all'esame di idoneità, al rilascio, alla sospensione ed alla revoca della patente nautica del C.N.VV.F. nonché all'adozione di tutti gli altri provvedimenti previsti nei punti successivi. Si precisa che il modello per la patente nautica è unico (Allegato n. 1). Sul modello di patente nautica VF CARD saranno indicate le eventuali relative estensioni ed annotazioni.

2.2 Patente nautica VF CARD di categoria unica

La patente nautica VF CARD di categoria unica abilita alla conduzione di natanti ed imbarcazioni di lunghezza fuori tutto non superiore a 14 mt, con motori di potenza complessiva non superiori a 900 KW, con un massimo di 450 KW per asse, entro le dodici miglia dalla costa e nelle acque interne, ad eccezione di quei mezzi nautici la cui condotta sia disciplinata da normativa specifica interna.

2.3 Rilascio della patente nautica VF CARD al personale del C.N.VV.F.

A partire dalla data di emanazione della presente circolare, non saranno più effettuate operazioni sulle vecchie patenti nautiche cartacee VF2 MEC, anche se quelle di 2^a categoria continueranno a rimanere in vigore fino alla scadenza della loro validità e quelle di 1^a categoria rimarranno in vigore fino al 31/12/2011.

Tra le operazioni che porteranno all'emissione del nuovo modello di patente nautica VF CARD di categoria unica, da parte dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, oltre al Rilascio, sono inclusi, per chi è già in possesso di patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria, i Rinnovi, i Duplicati per Furto, gli Smarrimenti e i Deterioramenti, le Sospensioni, le nuove Estensioni, l'Aggiornamento dei Dati ed altre annotazioni da effettuare.

La Patente nautica VF CARD di categoria unica può essere rilasciata dall'Area Pianificazione e Controllo della Direzione Centrale per la Formazione al personale dell'area operativa del C.N.VV.F. (permanente o volontario) secondo tre modalità:



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- a) per conversione diretta, se già in possesso di una vecchia patente nautica cartacea VF2 MEC di 2^a categoria o di altre patenti VF di abilitazione superiore (brevetti);
- b) a seguito della frequenza di un apposito corso di quattro settimane e del superamento del relativo esame finale, in conformità al programma minimo previsto nell'Allegato n. 2, previo accertamento dei requisiti psico-fisici;
- c) a seguito della frequenza di un apposito corso di due settimane e del superamento del relativo esame finale, in conformità al programma minimo previsto nell'Allegato n. 2-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici, se già in possesso di patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria e con almeno 20 ore di condotta.

La modalità c) di conseguimento della patente nautica VF CARD di categoria unica resta valida fino al 31/12/2011, quando la patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria verrà abolita.

La patente nautica VF CARD di categoria unica può essere rilasciata direttamente anche al personale che abbia conseguito il titolo di istruttore di patente nautica VF, al personale appartenente al Nucleo Sommozzatori del C.N.VV.F. e agli Specialisti Nautici del C.N.VV.F..

2.3.1 Rilascio della patente nautica VF CARD per conversione diretta

La patente nautica VF CARD di categoria unica può essere rilasciata per conversione diretta al personale operativo del C.N.VV.F. (permanente e volontario) che sia già in possesso di una vecchia patente nautica cartacea VF2 MEC di 2^a categoria o di altre patenti nautiche VF di abilitazione superiore (brevetti).

L'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:

- il Verbale di Conversione di cui all'Allegato n. 3 della presente circolare, compilato in tutte le sue parti, a firma del Dirigente della sede o dell'Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare;
- la foto del Dipendente, conforme a quanto previsto al punto 2.17.1;
- il certificato medico, conforme a quello descritto nel successivo punto 2.5, o, in alternativa, la copia della patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria ancora in corso di validità o la copia del brevetto di condotta in corso di validità;
- la vecchia patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria o l'Attestazione di possesso di abilitazioni superiori (brevetti), a firma del Dirigente della Sede o dell'Ufficio di appartenenza del titolare, di cui all'Allegato n. 4 della presente Circolare, compilata in tutte le sue parti;
- la copia del verbale di distruzione (Allegato n. 5) della patente nautica già posseduta.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Terminate le operazioni di acquisizione dei documenti sopra elencati, tutti gli originali, nonché eventualmente la fotocopia della vecchia patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente titolare presso la Sede o l'Ufficio di appartenenza dello stesso.

2.3.1.1 Emissione della nuova patente nautica VF CARD

L'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione provvederà a rilasciare, sul nuovo tipo di supporto, la Patente nautica VF CARD.

Prima dell'emissione, però, l'Operatore dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione verificherà la correttezza dei dati inseriti presso la Sede o l'Ufficio di appartenenza del titolare della Patente da emettere.

Esclusivamente il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione darà il proprio consenso alla stampa della nuova Patente nautica VF, connettendosi con la propria utenza al Programma Patenti.

A questo punto, l'Operatore dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione potrà stampare la nuova patente, su una nuova card, con un nuovo supporto emesso dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dotato di un proprio numero progressivo.

Una volta pervenuta la Patente nautica VF CARD presso la Sede o l'Ufficio che ha in carico il Dipendente titolare, questa gli sarà consegnata secondo le procedure previste al successivo punto 2.3.1.2.

2.3.1.2 Consegna della nuova patente nautica VF al Dipendente titolare

Al momento della consegna della nuova patente nautica VF CARD emessa, la correttezza di tutti i dati e della foto presenti sulla stessa dovranno essere verificati dal Dipendente titolare della stessa e dall'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale che hanno in carico il Dipendente.

Nell'apposito spazio, il Dipendente titolare dovrà apporre la propria firma sulla patente nautica VF CARD con un pennarello indelebile e, successivamente, firmare altresì, una volta compilata, l'Attestazione dell'avvenuta consegna della patente nautica VF CARD (Allegato n. 6).

L'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare della nuova patente nautica VF, dovrà inserire nel Programma Patenti il



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

NUMERO CARD (numero progressivo presente sul retro della card assegnato dall'Istituto Poligrafico dello Stato) della patente consegnata, al fine di dare conferma della avvenuta ricezione della patente nautica VF CARD, dell'avvenuta verifica dei dati presenti su di essa, dell'avvenuta apposizione della firma da parte del Dipendente titolare sulla nuova Patente, della avvenuta compilazione e dell'Attestazione di consegna di cui all'Allegato n. 6 da parte del Dipendente titolare della patente nautica VF CARD, terminando così le operazioni di emissione della nuova patente.

In caso di dati errati stampati sulla nuova patente pervenuta, il Comando Provinciale o la Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà provvedere alla sua distruzione (redigendone il relativo Verbale di Distruzione e registrandolo sul Programma Patenti), alla correzione dei dati inseriti (tramite l'ufficio personale) e alla richiesta del Duplicato della Patente all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, che provvederà a ristampare una nuova Patente con i dati corretti e aggiornati.

2.3.2 Rilascio della patente nautica VF CARD al personale non già in possesso di patente nautica VF

La patente nautica VF CARD di categoria unica può essere rilasciata al personale operativo del C.N.VV.F (permanente e volontario) a seguito della frequenza di un apposito corso di quattro settimane e del superamento del relativo esame finale, in conformità al programma minimo previsto nell'Allegato n. 2, previo accertamento dei requisiti psico-fisici.

L'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:

- il Verbale di Esame di cui all'Allegato n. 7 della presente circolare, compilato in tutte le sue parti;
- il Certificato Medico, conforme a quello descritto nel successivo punto 2.5;
- la foto del Dipendente, conforme a quanto previsto al punto 2.17.1 (solo se non già presente in archivio).

Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.

L'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione provvederà a rilasciare la patente nautica VF CARD secondo la procedura descritta al punto 2.3.1.1.

La consegna della patente nautica VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità descritte al punto 2.3.1.2.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.3.3 Rilascio della patente nautica VF CARD al personale già in possesso di patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria

Entro la data del 31/12/2011 e non oltre, la patente nautica VF CARD di categoria unica può essere rilasciata al personale operativo del C.N.VV.F (permanente e volontario), già in possesso di patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria e con almeno 20 ore di condotta, a seguito della frequenza di un apposito corso di due settimane e del superamento del relativo esame finale, in conformità al programma minimo previsto nell'Allegato n. 2-bis, previo accertamento dei requisiti psico-fisici.

L'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:

- il Verbale di Esame di cui all'Allegato n. 7-bis della presente circolare, compilato in tutte le sue parti;
- il Certificato Medico, conforme a quello descritto nel successivo punto 2.5, se la già posseduta patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria è scaduta di validità;
- la vecchia patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria;
- la foto del Dipendente, conforme a quanto previsto al punto 2.17.1 (solo se non già presente in archivio).
- la copia del verbale di distruzione (Allegato n. 5) della patente nautica già posseduta.

Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.

L'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione provvederà a rilasciare la Patente nautica VF CARD secondo la procedura descritta al punto 2.3.1.1.

La consegna della Patente nautica VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità descritte al punto 2.3.1.2.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.3.4 Rilascio della patente nautica VF CARD agli istruttori nautici VF, ai sommozzatori e agli specialisti nautici del C.N.VV.F.

(Sostituisce il punto 3 della Lettera Circolare DCF prot. n. 7223/4803 del 17 Dic. 2007 ed il punto 1 della Lettera Circolare DCF prot. n. 2731/4803 del 09 Maggio 2008)

La patente nautica VF CARD di categoria unica può essere rilasciata direttamente al personale che abbia conseguito il titolo di istruttore di Patenti Nautiche VF, al personale appartenente al Nucleo Sommozzatori del C.N.VV.F. e agli Specialisti Nautici del C.N.VV.F. con brevetto di condotta.

A questi ultimi, il modello di patente VF CARD verrà rilasciato esclusivamente nel caso in cui si debbano eseguire estensioni della stessa alla condotta di mezzi speciali (anfibi, PWCs, Hovercrafts, ecc.).

L'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà acquisire, tramite scanner:

- l'Attestazione, a firma del Dirigente della Sede o dell'Ufficio di appartenenza del titolare, di cui all'Allegato n. 4 della presente Circolare, compilata in tutte le sue parti, che comprovi, da parte del titolare stesso, il possesso del titolo di istruttore nautico VF o l'appartenenza al personale del Nucleo Sommozzatori del C.N.VV.F. o degli Specialisti Nautici del C.N.VV.F. in possesso del brevetto di condotta;
- il Certificato Medico, conforme a quello descritto nel successivo punto 2.5, se la eventuale già posseduta patente nautica VF MEC è scaduta di validità, o, in alternativa, la copia del brevetto di condotta in corso di validità;
- la foto del Dipendente, conforme a quanto previsto al punto 2.17.1 (solo se non già presente in archivio);
- la copia del verbale di distruzione (Allegato n. 5) della patente nautica già posseduta.

Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.

L'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione provvederà a rilasciare la patente nautica VF CARD secondo la procedura descritta al punto 2.3.1.1.

La consegna della patente nautica VF CARD al titolare dovrà avvenire secondo le modalità descritte al punto 2.3.1.2.

2.3.5 Dichiarazione provvisoria del Dirigente

Al Dipendente titolare, in attesa che gli venga consegnata dagli uffici preposti la patente nautica VF CARD, il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza può rilasciare la dichiarazione provvisoria di cui all'Allegato n. 8.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.4 Estensioni della patente nautica VF CARD

(Sostituisce il punto 2.5 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006 ed il punto 9 della Lettera Circolare DCF prot. n. 7223/4803 del 17 Dic. 2007)

Il possesso della patente nautica VF CARD di categoria unica non abilita alla condotta di mezzi speciali (anfibi, hovercraft, moto d'acqua, ecc.), per i quali dovrà essere effettuato un apposito corso abilitante. L'avvenuto superamento delle prove di esame relative al corso sarà comprovato dal relativo Verbale di Esame, il cui modello è riportato in Allegato n. 7-ter.

L'Estensione alla condotta di mezzi nautici con particolari caratteristiche segue il periodo di validità della patente nautica VF CARD.

Il possesso della patente di guida terrestre VF di 3^a categoria è prerequisite necessario per l'estensione alla condotta e alla guida del mezzo anfibio.

L'estensione alla condotta del mezzo anfibio può essere richiesta contestualmente al rilascio della patente nautica VF CARD o anche successivamente. In ogni caso, per il conseguimento di tale estensione, è necessaria la frequenza di un apposito corso ed il superamento del relativo esame finale, in conformità al programma di cui all'Allegato n. 2-ter, previo accertamento dei requisiti psico-fisici (punto 2.5).

Per il conseguimento dell'estensione alla condotta dei mezzi hovercraft e della moto d'acqua-PWC, è necessaria la frequenza di un apposito corso ed il superamento del relativo esame finale, in conformità ai programmi di cui agli Allegati n. 2-quater e n. 2-quinqies, previo accertamento dei requisiti psico-fisici (punto 2.5).

Per essere abilitato alla condotta di imbarcazioni "con particolari caratteristiche tecnico strutturali e di motorizzazione", in grado di raggiungere velocità superiori ai 40 nodi in condizioni di pieno carico, il personale dovrà acquisire una specifica abilitazione a seguito del superamento di un apposito corso. I requisiti minimi per accedere al corso per la condotta di mezzi nautici ad alta velocità sono: il possesso della patente nautica VF CARD e l'incondizionata idoneità psico-fisica.

Per i mezzi nautici in grado di superare la velocità di 40 nodi, il personale di condotta, se non in possesso dell'abilitazione sopra richiamata, non potrà superare tale limite.

Il possesso dei brevetti di specialista nautico di coperta consente di ottenere direttamente il rilascio della patente nautica VF CARD per conversione diretta, ma non abilita alla condotta del mezzo anfibio o di altri mezzi nautici speciali per i quali sia necessaria una specifica abilitazione ed un'annotazione sulla patente.

Questa Area potrà in futuro introdurre ulteriori estensioni obbligatorie per la condotta di altri mezzi con particolari caratteristiche, istituendo i relativi corsi specifici e le relative prove finali di esame.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.4.1 Inserimento dei dati relativi alla Estensione conseguita

Per l'inserimento dei dati relativi alla Estensione conseguita nel nuovo sistema di gestione delle patenti VF CARD, l'Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:

- il Verbale di Esame dell'Estensione conseguita, di cui all'Allegato n. 7-ter della presente circolare, compilato in tutte le sue parti.

Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente titolare.

2.4.2 Registrazione e Stampa della Estensione conseguita

L'Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione verificherà la correttezza dei dati inseriti dagli Operatori dei Comandi Provinciali.

Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso alla nuova Estensione conseguita e alla stampa sulla patente nautica VF CARD dei nuovi dati, connettendosi con la propria utenza al Programma Patenti.

A questo punto, l'Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà i dati relativi alla nuova Estensione conseguita sulla patente nautica VF CARD (esempio: "Estensione alla condotta del mezzo anfibo").

2.4.3 Dichiarazione provvisoria del Dirigente

Al Dipendente titolare che si trovi temporaneamente sprovvisto di patente nautica VF CARD, perché trasmessa agli uffici preposti al fine di annotare l'estensione conseguita, il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dello stesso Dipendente può rilasciare all'interessato, fino a che non gli venga riconsegnata la patente nautica aggiornata, la dichiarazione provvisoria di cui all'Allegato n. 8, valida 120 giorni e rinnovabile.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.5 Accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici (certificato medico)

(Sostituisce il punto 2.7 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

I requisiti psico-fisici devono corrispondere a quelli previsti dalle apposite tabelle, di cui all'Allegato 9, suddivisi in:

- Tabella A - Requisiti per il rilascio della patente nautica VF CARD;
- Tabella B- Requisiti per il rinnovo della patente nautica VF CARD.

Il certificato medico, attestante il possesso dell'idoneità psico-fisica alla conduzioni dei natanti, delle imbarcazioni e dei mezzi nautici speciali del C.N.VV.F., viene rilasciato dai medici del Ruolo Sanitario del C.N.VV.F. o dai medici degli enti convenzionati con l'Amministrazione, con esclusione dei medici convenzionati in servizio presso i Comandi Provinciali del C.N.VV.F.. Gli uffici di appartenenza del personale addetto alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni nonché dei mezzi speciali del C.N.VV.F., dovranno effettuare, con cadenza trimestrale, la rilevazione delle patenti prossime alla scadenza, per richiedere tempestivamente e direttamente alle strutture sopra menzionate le visite mediche necessarie al rinnovo delle stesse.

I medici di cui sopra, anche su proposta del dirigente dell'ufficio di appartenenza del Dipendente interessato, qualora si palesi opportuno, valutano la necessità che l'accertamento dei requisiti psico-fisici sia integrato da specifico giudizio psico-diagnostico.

Non sono ritenuti validi certificati medici rilasciati da altre strutture sanitarie, oltre a quelle precedentemente indicate, siano esse pubbliche o private. L'Ufficio Sanitario del C.N.VV.F. potrà altresì indicare altre strutture sanitarie pubbliche con le quali attivare ulteriori apposite convenzioni.

L'Ufficio Sanitario del C.N.VV.F., considerata la particolare specifica idoneità che deve essere posseduta da coloro che sono preposti alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni del C.N.VV.F. in servizio di soccorso, ove opportuno e necessario, propone modifiche tese a rendere più funzionali i criteri di idoneità previsti dalle apposite tabelle (Allegato n. 9).

Il certificato medico, valevole per l'abilitazione alla terza categoria della patente di guida terrestre del C.N.VV.F. e/o superiore, rilasciato dagli enti preposti ed ancora in corso di validità, può essere utilizzato per il rilascio e/o rinnovo delle patenti nautiche.

Il certificato medico ha validità di mesi tre.

Per accedere ai corsi di conseguimento della patente nautica VF CARD, il personale interessato, dopo l'accertamento dei requisiti psico-fisici necessari, dovrà essere sottoposto a verifica del possesso delle capacità preliminari di nuoto e di voga, secondo le modalità indicate al successivo punto 2.7.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Al personale dell'area operativa, nel rispetto dei parametri riportati nell'Allegato n. 9, può essere consentito l'uso di lenti correttive, con l'obbligo di utilizzare gli occhiali di protezione, comprensivi delle suddette lenti correttive e dotati di specifiche caratteristiche, forniti dal Corpo Nazionale come dispositivo di protezione individuale. Per la richiesta e l'ottenimento degli occhiali di protezione in argomento, si applicheranno le procedure descritte nel D. M. 3 Novembre 2003 e s.m.i..

Il personale operativo ammesso a condurre i mezzi nautici con l'obbligo di indossare gli occhiali di protezione con lenti correttive forniti dal C.N.VV.F. dovrà pertanto avere sulla patente nautica, secondo quanto indicato al punto 2.12.2, la prescrizione "condotta con obbligo di lenti, con esclusione di lenti a contatto".

E' abrogata la patente nautica limitata.

Qualora i requisiti psico-fisici del Dipendente titolare della patente nautica V.F, a seguito di visita medica, dovessero rivelarsi non corrispondenti a quelli previsti nella presente circolare, dovrà essere attivata la procedura della sospensione secondo quanto indicato al punto 2.14.

2.6 Organizzazione dei corsi per il rilascio della patente nautica VF e delle sue estensioni: istruttori di patenti nautiche VF

(Sostituisce il punto 2.8 della Circolare M.I.S.A. n. 8 del 23/03/2006)

L'insegnamento deve essere tenuto da personale istruttore abilitato dalla Direzione Centrale per la Formazione, coadiuvato, ove necessario, da esperti di settore. Il titolo di istruttore di patenti nautiche VF viene rilasciato al personale del C.N.VV.F., previo superamento di una selezione psico-attitudinale e di un corso di formazione.

Può partecipare al concorso il personale del ruolo operativo del C.N.VV.F., con qualifica non inferiore a capo squadra o vigile permanente con almeno 5 anni di anzianità, in possesso di almeno di uno dei seguenti requisiti minimi:

- possesso della patente nautica VV.F. da almeno 3 anni;
- possesso del brevetto VV.F. di specialista per la conduzione di unità navali da almeno 3 anni;
- possesso di titoli professionali per la gente di mare, rilasciati dal Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, non inferiore a padrone marittimo di seconda classe per la pesca o titolo equivalente per le acque interne e possesso della patente nautica VV.F..

Gli istruttori di patenti nautiche VF, per acquisire l'abilitazione all'insegnamento della condotta del mezzo anfibo, dovranno essere in possesso del titolo di istruttore di scuola guida o della patente di guida VF di 3^a categoria e dovranno superare un apposito modulo di formazione.

Gli istruttori di patenti nautiche VF e gli istruttori abilitati all'insegnamento della condotta di mezzi speciali e di anfibi saranno iscritti in un apposito albo tenuto dalla Direzione Centrale per



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

la Formazione. Ad essi sarà rilasciato, da parte della stessa Direzione Centrale per la Formazione, un apposito attestato.

Lo svolgimento dei corsi è autorizzato dalla Direzione Centrale per la Formazione con le ordinarie procedure.

La formazione dei discenti deve essere erogata e costantemente eseguita dal personale istruttore in possesso della specifica abilitazione, rilasciata dalla Direzione Centrale per la Formazione.

2.7 Requisiti minimi per l'impiego dei natanti, delle imbarcazioni e dei mezzi anfibi del C.N.VV.F. (Sostituisce il punto 2.9 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

Per poter navigare, i natanti, le imbarcazioni e i mezzi speciali in dotazione al C.N.VV.F. debbono avere le seguenti dotazioni di bordo:

- a) il certificato uso motore;
- b) gli estremi della polizza assicurativa dei natanti e delle imbarcazioni del C.N.VV.F.;
- c) nome, sigla e numero di identificazione di ogni unità nautica;
- d) le prescritte dotazioni di sicurezza;
- e) il giornale di bordo;
- f) l'eventuale certificato o dichiarazione Rina, qualora assegnata, e le relative istruzioni al Comandante;
- g) le carte nautiche della zona di competenza;
- h) le Procedure di Emergenza per incendio, incidente o collisione, in relazione e in analogia a quanto disposto dall'art. 203 del regolamento allegato al D.P.R. 435 dell'8 novembre 1991, qualora l'equipaggio di condotta sia composto da più di una persona.

Il personale del C.N.VV.F., imbarcato sia come equipaggio, sia come squadra di intervento sui mezzi nautici VF, deve "saper nuotare" ovvero deve aver superato il corso di "autoprotezione in ambito acquatico". In navigazione e nelle operazioni di soccorso, esso deve indossare i D.P.I. idonei alle specifiche condizioni di pericolo.

Eventuali terzi trasportati a qualsiasi titolo, in navigazione, devono indossare i giubbotti di salvataggio e/o altri idonei D.P.I.

La responsabilità del rispetto delle presenti disposizioni ricade in capo al patentato nautico al comando del natante/imbarcazione come previsto al successivo punto 2.11.

Per accedere ai corsi di cui ai punti precedenti, il personale VF deve dimostrare di "saper nuotare" (con le prove di cui ai seguenti punti a e b) e di possedere idonee capacità di voga (con la prova di cui al seguente punto c), da accertare da parte del dirigente competente sulla base delle seguenti prove minime:



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

- a) 50 mt a stile libero, percorsi in un tempo non superiore al minuto primo e con modalità dinamiche corrette e sicure;
- b) mantenimento a galla, supportando un peso di 3 kg per un tempo non inferiore a 30 secondi;
- c) capacità di effettuare con remi o pagaie le fondamentali manovre per condurre, controllare, porre in sicurezza ed ormeggiare un natante.

2.8 Esami

(Sostituisce il punto 2.10 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

L'esame per il conseguimento della patente nautica VF CARD comprende le seguenti prove:

- a) prova teorica sugli argomenti affrontati nei corsi;
- b) prova pratica, su diversi scenari operativi, di condotta su uno o più natanti e/o imbarcazioni in dotazione.

I voti riportati nelle due prove elencate, espressi in trentesimi, danno luogo alla idoneità allorché non si sia riportata, in nessuna delle due prove, una votazione inferiore a ventuno trentesimi.

L'esame per il conseguimento della idoneità come istruttore di patenti nautiche VF comprende invece le seguenti prove minime:

- a) prova teorica sugli argomenti affrontati nei corsi;
- b) prova pratica di progettazione e gestione di un corso.

2.9 Commissione esaminatrice

(Sostituisce il punto 2.11 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

La commissione esaminatrice per il conseguimento della patente nautica è presieduta dal direttore Centrale per la Formazione o dal Direttore Regionale competente per territorio ovvero da altro Dirigente VV.F. da essi delegato. È inoltre composta da due funzionari del ruolo tecnico del C.N.VV.F., di cui uno con funzione di segretario, nonché, per la prova pratica, da un istruttore iscritto negli specifici albi degli istruttori nautici VF. Di norma, è opportuno che la commissione venga integrata da un rappresentante del Corpo delle Capitanerie di porto.

2.10 Processo verbale e documentazione per il rilascio della patente nautica VF CARD

(Sostituisce il punto 2.12 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

Per ciascun candidato che abbia preso parte ai corsi per il conseguimento della patente nautica VF CARD e/o delle relative estensioni e che sia stato dichiarato idoneo agli esami, deve essere redatto il relativo processo verbale, in duplice copia, come dai modelli riportati negli Allegati n.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

3 (Conversione), n. 7 (Esame per il conseguimento della patente nautica VF CARD), n. 7-bis (Esame per il passaggio dalla 1^a categoria della vecchia patente nautica VF2 MEC alla nuova categoria unica di patente nautica VF CARD) e n. 7-ter (Esame per le Estensioni) della presente circolare, con i nominativi e le firme della Commissione in originale.

Una copia del Verbale di Conversione di cui all'Allegato n. 3 o dei processi Verbali di Esame di cui agli Allegati n. 7 e n. 7-bis o del processo Verbale di Esame per il conseguimento delle estensioni di cui all'Allegato n. 7-ter deve essere conservata presso la sede di svolgimento del corso, mentre una seconda copia, corredata del certificato medico di cui al punto 2.5, dovrà essere acquisita tramite scanner nel Programma Patenti e inserita nel fascicolo personale del Dipendente.

2.11 Compiti e responsabilità dell'equipaggio

(Sostituisce il punto 2.13 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

Il personale del C.N.VV.F. addetto alla condotta delle unità in dotazione al Corpo stesso assume anche il comando delle stesse. Il comando è di norma affidato al patentato nautico di grado più alto ed il nominativo va indicato nel giornale di bordo, ove previsto.

Il Comandante dell'imbarcazione assume le responsabilità di cui al codice della navigazione, mantenendo comunque inalterata l'ordinaria catena di controllo e comando per l'attuazione degli interventi di soccorso.

Tra le responsabilità del personale del C.N.VV.F. addetto alla condotta delle unità nautiche o incaricato come equipaggio, sono comprese quelle del controllo, della manutenzione periodica ordinaria e del mantenimento dell'efficienza delle stesse e delle relative dotazioni di sicurezza. La verifica delle condizioni di funzionalità e di sicurezza di cui sopra deve, in ogni caso, essere sempre effettuata da parte del conducente del mezzo nautico prima di ogni suo utilizzo.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.12 Validità della patente nautica VF CARD - Rinnovi

(Sostituisce il punto 2.14 della Circolare M.I.S.A. n. 8 del 23/03/2006)

Le patente nautica VF CARD è valida per cinque anni dalla data del rilascio.

Per il rinnovo della patente nautica VF CARD è necessario il certificato medico di cui al punto 2.5 che attesti il possesso dei requisiti minimi di cui alla tabella B riportata nell'Allegato n. 9.

Qualora, però, la patente nautica VF CARD sia ottenuta dalla conversione diretta di una vecchia patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria o di un brevetto di condotta o dal passaggio da una vecchia patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria, possono essere utilizzate, in sostituzione del certificato medico, la copia della vecchia patente nautica VF2 MEC, se ancora in corso di validità, o la copia del brevetto di condotta ancora in corso di validità, vincolando la scadenza della validità della nuova patente nautica VF CARD alla data di scadenza prevista per la patente nautica VF2 MEC o per il brevetto in argomento. In ogni caso, la nuova validità della patente nautica VF CARD non potrà essere superiore a 5 anni.

Per il Rinnovo della patente nautica VF CARD, l'Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:

- Il certificato medico o la copia della patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria in corso di validità o la copia del brevetto di condotta in corso di validità (per la conversione) o la copia della patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria in corso di validità (per il passaggio alla categoria unica).

2.12.1 Registrazione e Stampa dei dati relativi al Rinnovo sulla patente nautica VF CARD

L'Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione verificherà la correttezza dei dati inseriti dagli Operatori dei Comandi Provinciali, sulla base degli esiti riportati nel certificato medico o dei dati riportati nella vecchia patente nautica VF2 MEC.

Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso al Rinnovo della Patente e alla stampa sulla Patente VF dei nuovi dati, connettendosi con la propria utenza al Programma Patenti.

A questo punto, l'Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà i nuovi dati relativi al Rinnovo sulla patente nautica VF CARD.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.12.2 Patenti nautiche VF CARD cui apporre la prescrizione “Condotta con obbligo di lenti, con esclusione di lenti a contatto”

Qualora, a seguito di visita medica, si renda necessario annotare su una patente nautica VF la prescrizione “Condotta con obbligo di lenti, con esclusione di lenti a contatto”, l’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o la Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente titolare, dovrà provvedere a fare la suddetta annotazione.

La citata prescrizione dovrà essere registrata nella fase di inserimento dei dati e riportata sulla patente nautica stessa.

Per l’apposizione della prescrizione sulla patente nautica VF CARD, l’Operatore del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner, il certificato medico.

L’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione verificherà la correttezza dei dati inseriti dall’Operatore del Comando Provinciale, che ha in carico il Dipendente titolare, sulla base degli esiti riportati nel certificato medico o dei dati riportati nella vecchia patente nautica (VF2 MEC) da rinnovare, convertire o passare alla categoria unica.

Esclusivamente il Direttore Regionale competente per territorio o il Dirigente dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, darà il suo consenso all’annotazione e alla stampa sulla patente della prescrizione sopra citata, connettendosi con la propria utenza al Programma Patenti.

A questo punto, l’Operatore della Direzione Regionale competente per territorio o dell’Area Pianificazione e Controllo della Formazione stamperà la prescrizione sulla patente nautica VF CARD.

Nel caso in cui si renda necessario eliminare da una patente nautica VF la suddetta prescrizione, a causa, ad esempio, di una riaccertata idoneità psico-fisica del Dipendente titolare, si procederà alla distruzione della vecchia patente nautica con su annotata la prescrizione, all’acquisizione di un nuovo certificato medico e alla richiesta di un Duplicato della patente nautica VF CARD che non riporti la stessa prescrizione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.12.3 Sospensione della patente nautica VF CARD per il personale senza i requisiti psico-fisici richiesti

La patente nautica sarà sospesa, secondo le modalità indicate al successivo punto 2.14, qualora il personale in servizio, sottoposto a visita medica, non abbia più i requisiti psico-fisici richiesti nella tabella B in Allegato 9.

Il Direttore Centrale per la Formazione o il Direttore Regionale può disporre in ogni tempo accertamenti fisici e psichici per il personale titolare di patente nautica VF qualora ciò si palesi opportuno.

2.13 Aggiornamento dei dati e autorizzazioni provvisorie di condotta

(Sostituisce il punto 2.15 della Circolare M.I.S.A. n. 8 del 23/03/2006)

Gli uffici di appartenenza del personale dovranno istituire e tenere aggiornato un registro o un database in cui sarà elencato e numerato progressivamente tutto il proprio personale abilitato alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni, dei mezzi nautici speciali e degli anfibi in dotazione al C.N.VV.F. e dal quale dovranno risultare: numero, data di rilascio e tipo di patente nautica VF posseduta, qualifica, cognome e nome, data e luogo di nascita del titolare, scadenza della validità ed eventuali annotazioni (variazione della sede di servizio, variazione di qualifica, sospensione, revoca, abilitazione alla condotta di mezzi speciali, ecc.), copia del quale dovrà essere periodicamente inviato alla Direzione Centrale per la Formazione ed alla Direzione Centrale per l'Emergenza.

Gli uffici preposti, inoltre, dovranno istituire e tenere aggiornato un registro relativo ai Verbali di Esame, ai Verbali di Distruzione delle patenti nautiche, agli Smarrimenti, ai Furti, alle Patenti Distrette per Deterioramento, alle Patenti consegnate al Personale Volontario e alle Patenti trattenute in giacenza presso gli uffici di un Comando Provinciale o di una Direzione Regionale, riconsegnate dal Personale Volontario al termine di un periodo di richiamo.

2.13.1 Variazioni di Ruolo

In caso di variazioni di Ruolo (Gruppo Qualifica), dovranno essere inseriti i relativi dati da parte degli uffici competenti, si dovrà procedere alla distruzione della vecchia patente nautica VF e dovrà essere rilasciata la nuova patente nautica VF con sopra riportato il nuovo Ruolo (Gruppo di Qualifica).



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.13.2 Autorizzazione provvisoria alla condotta dei mezzi nautici VF

Al Dipendente titolare che si trovi temporaneamente sprovvisto di patente nautica VF CARD, perché in attesa che gli venga rilasciata o perché trasmessa agli uffici preposti al fine di annotarvi un'eventuale estensione conseguita, il Dirigente dell'Ufficio di appartenenza dello stesso Dipendente può rilasciare all'interessato, fino a che non gli venga restituita la patente nautica aggiornata, l'autorizzazione provvisoria di cui all'Allegato n. 8, valida 120 giorni e rinnovabile.

2.14 Sospensione della patente nautica VF

(Sostituisce il punto 2.16 della Circolare M.I.S.A. n. 8 del 23/03/2006)

La Sospensione della patente nautica VF è disposta dal Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione o dal Direttore Regionale competente per territorio o da altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, a seguito degli accertamenti di competenza, su segnalazione del Dirigente dell'Ufficio di appartenenza del personale addetto alla condotta dei mezzi nautici, quando lo stesso abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia, negligenza, grave inosservanza delle norme di gestione o di impiego delle unità in dotazione all'Amministrazione.

La patente nautica è sospesa quando il titolare, previo accertamento dell'Autorità Marittima o dell'Ufficio di appartenenza, incorra nei termini previsti all'art. 25 del D.P.R. 9 Ottobre 1997 n. 431 e sue modifiche ed integrazioni. L'Autorità Marittima proporrà la sospensione all'Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare.

La patente nautica può essere inoltre sospesa cautelativamente qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei previsti requisiti fisici e psichici nel titolare della stessa. In tale caso, dovrà essere tempestivamente disposto un accertamento dei suddetti requisiti, integrato da uno specifico giudizio psico-diagnostico.

La Sospensione della patente nautica VF deve essere registrata sul Programma di gestione delle Patenti presso la Sede o presso l'Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare. In particolare, dovranno essere inserite la data di inizio e di fine sospensione nonché la causale della sospensione e dovrà essere acquisito tramite scanner il verbale di sospensione della stessa patente.

Avverso il provvedimento di sospensione della patente nautica VF è ammessa opposizione al Capo del C.N.VV.F. entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il Capo del C.N.VV.F. decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente nautica viene restituita all'interessato.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.15 Revoca della patente nautica VF

(Sostituisce il punto 2.17 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

La revoca può avvenire su segnalazione dell'Ufficio Sanitario o del Direttore Regionale competente per territorio o del Dirigente dell'Ufficio Centrale del Dipartimento presso cui il Dipendente presta servizio (per le Aree che dipendono direttamente dalle Direzioni Centrali) o da altro Dirigente da essi delegato, qualora gli stessi siano impossibilitati temporaneamente allo svolgimento di tale compito, quando il titolare non abbia più il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici oppure cessi dal rapporto di lavoro con l'Amministrazione.

Il provvedimento di Revoca viene disposto dal Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione.

La patente nautica VF viene revocata, sempre a seguito di un'inchiesta amministrativa interna, quando emerga colpa grave o dolo da parte del personale in servizio sul natante o sull'imbarcazione o quando pervenga una segnalazione della Capitaneria di Porto, della Prefettura o di altri Enti di Stato.

Inoltre, la patente nautica V.F. dovrà essere revocata qualora il Dipendente titolare transiti dal personale operativo a quello amministrativo o comunque diverso dal personale operativo.

La Revoca della patente nautica VF deve essere registrata sul Programma di gestione delle Patenti. In particolare, dovranno essere inserite la data di inizio della revoca e la causale della revoca e dovrà essere acquisito tramite scanner il verbale di revoca della stessa patente.

Avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al Capo del C.N.VV.F. entro venti giorni dalla comunicazione della revoca. Egli decide nei sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il provvedimento stesso è revocato e la patente nautica viene restituita all'interessato.

2.15 Distruzione e duplicato della patente nautica VF

(Sostituisce il punto 2.18 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

Per motivi di deterioramento, aggiornamento dei dati, passaggio ad altra amministrazione, revoca, cessazione del rapporto di lavoro nonché in occasione del rinnovo di una vecchia patente nautica VF2 MEC, la patente nautica VF CARD o la vecchia patente cartacea VF2 MEC sarà distrutta dal Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale che ha in carico il Dipendente titolare, avendo cura di inviare, per le vecchie patenti cartacee VF2 MEC, una copia del verbale di distruzione all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.15.1 Verbale di Distruzione delle patenti nautiche VF

Il Verbale di Distruzione delle patenti nautiche VF CARD, nonché delle vecchie patenti cartacee VF2 MEC, dovrà essere redatto da una commissione composta da tre membri, presieduta da un Presidente, con Qualifica almeno pari a quella di Funzionario Operativo.

Sul Verbale di Distruzione dovranno essere indicati:

- la sede (Comando Provinciale, Direzione Regionale o Area);
- il giorno, il mese e l'anno di compilazione del Verbale di Distruzione;
- i nominativi del Presidente e degli altri due membri della Commissione;
- la motivazione della Distruzione;
- la Qualifica del Titolare della patente nautica VF;
- il nome ed il cognome del Titolare della patente nautica VF;
- il tipo di patente nautica da distruggere (VF CARD, VF2 MEC);
- il numero della patente da distruggere;
- la categoria della patente da distruggere;
- eventuali note.

2.15.2 Registrazione dell'annullamento di una patente nautica VF in caso di Distruzione, Smarrimento o Furto

In caso di Distruzione, Smarrimento o Furto, è necessario registrare l'annullamento della patente nautica VF, acquisendo il relativo il Verbale di Distruzione o la denuncia di Smarrimento o di Furto alle autorità competenti.

L'Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:

- Il Verbale di Distruzione di cui all'Allegato n. 5 della presente circolare, compilato in tutte le sue parti, o la Denuncia di Smarrimento o di Furto.

Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, incluso il Verbale di Distruzione o la Denuncia di Smarrimento o di Furto, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.15.3 Trasmissione della documentazione relativa alla Distruzione, allo Smarrimento o al Furto di una patente nautica VF2 MEC

Qualora la patente nautica distrutta fosse del vecchio modello cartaceo VF2 MEC, dovrà essere trasmessa all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione una copia del relativo Verbale di Distruzione o della denuncia di smarrimento o di furto per l'aggiornamento dei dati nei vecchi archivi cartacei o informatizzati.

2.15.4 Duplicato in caso di Distruzione, Smarrimento o Furto

Per il Duplicato di una patente nautica VF CARD in caso di Distruzione, Smarrimento o Furto, è necessario registrare l'annullamento della vecchia patente VF CARD sul Programma Patenti.

La procedura di rilascio del Duplicato di una patente nautica VF viene avviata dal nuovo sistema di gestione solo dopo che la stessa patente sia stata distrutta.

Il Duplicato verrà emesso esclusivamente dall'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, previa richiesta da parte dell'Ufficio di appartenenza del Dipendente titolare.

In caso di scadenza della patente nautica precedentemente posseduta, o nel caso questa fosse del tipo VF2 MEC di 2^a categoria, l'Operatore del Comando Provinciale o dalla Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, dovrà acquisire, tramite scanner:

- il Certificato Medico, conforme a quello descritto nel punto 2.5;
- esclusivamente per il Duplicato di una patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria, gli altri documenti previsti al punto 2.3.1.

Terminate le operazioni di acquisizione, tutti i documenti originali, incluso il Verbale di Distruzione o la Denuncia di Smarrimento o di Furto, dovranno essere archiviati nel fascicolo personale del Dipendente.

2.15.5 Validità dei Duplicati della patente nautica VF CARD

La validità dei Duplicati delle patenti nautiche VF CARD sarà pari a quella delle patenti nautiche originarie. Qualora, però, le patenti originarie siano già scadute o prossime alla scadenza, dovrà essere prodotto ed acquisito un nuovo certificato medico per l'ottenimento del Duplicato.

Per i Duplicati delle vecchie patenti cartacee VF2 MEC di 2^a categoria, dovrà essere obbligatoriamente prodotto ed acquisito un nuovo certificato medico.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.15.6 Emissione e consegna del Duplicato della patente nautica VF CARD

L'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione provvederà a rilasciare il Duplicato della patente nautica VF CARD secondo la procedura descritta al punto 2.3.1.1. La consegna dello stesso Duplicato al Dipendente titolare dovrà avvenire secondo le modalità descritte al punto 2.3.1.2.

2.15.7 Riconsegna della patente nautica VF all'atto della cessazione definitiva dal servizio

Il personale dipendente (Permanente o Volontario), in possesso di patente nautica VF, all'atto della cessazione definitiva dal servizio, deve riconsegnare la patente ministeriale all'Ufficio di appartenenza, il quale avrà cura di distruggerla alla data della sua scadenza, registrando sul Programma Patenti l'avvenuta Distruzione.

Qualora la patente nautica VF fosse del vecchio modello cartaceo VF2 MEC, dovrà essere trasmessa all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione copia del relativo Verbale di Distruzione.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.16 Libretto personale di navigazione VF

(Sostituisce il punto 2.19 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

Il personale in possesso di patente nautica VF dovrà essere costantemente aggiornato alla condotta dei natanti, delle imbarcazioni, dei mezzi speciali e di quelli anfibi in dotazione al C.N.VV.F attraverso esercitazioni pratiche, il cui svolgimento dovrà essere obbligatoriamente previsto nell'ambito dell'ordinaria attività addestrativa dei Comandi Provinciali ed annotato nel libretto personale di navigazione VF, da conservare a cura dell'ufficio di appartenenza. (Allegato n. 10).

2.17 Varie

(Sostituisce il punto 2.20 della Circolare MI.SA. n. 8 del 23/03/2006)

2.17.1 Foto del Dipendente titolare di patente nautica VF CARD

La foto del Dipendente al quale si dovrà rilasciare la patente nautica VF CARD dovrà essere acquisita o tramite webcam o tramite foto in formato jpg o gif.

Le dimensioni della foto in formato jpg o gif dovranno essere di 200 x 240 pixel (larghezza x altezza) o, in alternativa, avere lo stesso rapporto larghezza/altezza (da 1 a 1,2) ed una risoluzione superiore. In ogni caso, la memoria occupata dalla foto non dovrà superare i 500 Kb.

Inoltre, la fotografia dovrà essere effettuata su sfondo chiaro, onde poter meglio mettere in evidenza quanto sopra riportato.

Per il personale operativo (Permanente o Volontario), sulla foto acquisita da collocare sulla patente nautica VF CARD, il Dipendente titolare dovrà essere in divisa, a capo scoperto e mostrare un aspetto decoroso. Tale foto dovrà essere effettuata indossando giacca e pantaloni da intervento invernali o estivi, prestando attenzione a che risultino evidenti i fregi di appartenenza del C.N.VV.F., il Cognome ed il Comando di appartenenza del Dipendente fotografato.

Non saranno accettate foto in maglietta, camicia o altri indumenti diversi da quelli sopra richiamati.

2.17.2 Obbligo di Lenti

Il titolare di patente nautica, al quale in sede di rilascio o di rinnovo della patente stessa sia stato prescritto l'uso delle lenti correttive, ha l'obbligo di usare gli occhiali di protezione di cui al paragrafo 2.5 come dispositivo di protezione individuale nella guida e nella condotta dei mezzi nautici.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.17.3 Rispetto delle norme del Codice della Navigazione

Il personale è tenuto, durante l'impiego dei natanti, delle imbarcazioni e dei mezzi speciali dell'Amministrazione, all'osservanza delle norme del Codice della Navigazione, fatte salve le specifiche deroghe per le imbarcazioni del C.N.VV.F. in servizio d'istituto e/o di soccorso.

2.17.4 Personale operativo Volontario che presta servizio presso i Comandi Provinciali

Al personale operativo Volontario, che presta servizio presso i Comandi Provinciali, la patente nautica VF deve essere ritirata al momento del periodo di richiamo e conservata a cura del Comando Provinciale o della Direzione Regionale, che ha in carico il Dipendente, fino alla data della sua scadenza.

La stessa patente nautica VF sarà restituita al titolare limitatamente ai soli periodi di richiamo in servizio da Vigile Volontario presso i Comandi Provinciali. Il titolare avrà cura di riconsegnarla al Comando Provinciale o alla Direzione Regionale di appartenenza al termine di ciascun periodo.

2.17.5 Personale operativo Volontario che presta servizio presso le altre sedi romane

Per quanto attiene al personale operativo Volontario, che presta servizio presso gli uffici delle sedi del Ministero di Roma di via Cavour, del Viminale e delle altre sedi Romane presso Capannelle (SFB, Formazione Motoria Professionale e le Aree della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica dell'ex CSE), dell'ISA e della SFO, ma che dipende amministrativamente dal Comando Provinciale di Roma, tutte le domande relative ai procedimenti sulle patenti nautiche VF, firmate dal Dirigente del Comando Provinciale di Roma, dovranno essere inserite e acquisite dagli operatori dell'Ufficio Patenti del Comando Provinciale di Roma o della Direzione Regionale Lazio, nel rispetto della ripartizione delle competenze tra Comandi Provinciali e Direzioni Regionale, in materia di patenti, prevista nella presente circolare.

2.17.6 Personale operativo degli Uffici centrali di Roma

Per quanto attiene ai Dirigenti, ai Funzionari e al Personale Operativo, che presta servizio e che amministrativamente dipende direttamente dagli uffici delle sedi del Ministero di Roma di via Cavour, del Viminale, delle altre sedi presso Roma Capannelle (SFB, Formazione Motoria Professionale e le Aree della Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica dell'ex CSE), dell'ISA e della SFO, le richieste per i Rinnovi e le Conversioni dovranno pervenire direttamente, dagli uffici che hanno in carico il Dipendente interessato, all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione della Direzione Centrale per la Formazione, allegando la relativa documentazione prevista.

Dovranno essere allegate copie conformi dei Certificati Medici e dei Verbali di Esame e di Conversione, al fine della loro acquisizione tramite scanner.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Gli originali della documentazione inviata dovranno essere inseriti nei fascicoli personali dei Dipendenti presenti presso i rispettivi uffici di appartenenza.

2.18 Disposizioni transitorie

2.18.1 Disposizioni riguardanti le richieste relative alle vecchie patenti nautiche VF2 MEC di 2^a categoria

Le patenti nautiche VF2 MEC di 2^a categoria, così come definite nella circolare MI.SA. n.8 del 23/03/2006 e rilasciate precedentemente all'emanazione della presente circolare, sono riconosciute equivalenti alla patente nautica VF CARD di categoria unica.

Al fine di rendere graduale il passaggio al nuovo tipo di patente nautica VF CARD, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di lavorazione delle patenti nautiche VF CARD, da individuarsi con specifico e successivo atto, non saranno più effettuate operazioni sulle vecchie patenti nautiche VF2 MEC di 2^a categoria, anche se le stesse continueranno a rimanere in vigore fino alla scadenza della loro validità.

La sostituzione delle vecchie patenti VF2 MEC di 2^a categoria ancora in corso di validità con il nuovo modello di patente nautica VF CARD non è dunque necessaria e obbligatoria sin dall'introduzione del nuovo modello.

Tuttavia, in occasione di Rinnovi, Duplicati, Conversioni, Sospensioni, annotazioni di nuove abilitazioni, aggiornamento dei dati ed altre operazioni riguardanti le vecchie patenti nautiche VF2 MEC, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di lavorazione delle patenti VV.F., verrà emesso direttamente il nuovo tipo di patente nautica VF CARD, mentre quelle vecchie dovranno essere distrutte secondo le procedure indicate nella presente Circolare.

Le Estensioni alla condotta di mezzi nautici speciali, annotate sui vecchi modelli di patente nautica VF2 MEC di 2^a categoria, restano valide e perciò sono da annotare anche sui nuovi modelli VF CARD.

Le pratiche relative alle patenti nautiche cartacee VF2 MEC di 2^a categoria, in giacenza e già pervenute all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di lavorazione delle patenti nautiche VF CARD, da individuarsi con specifico e successivo atto, non saranno più evase e verranno restituite agli Uffici di provenienza (Comandi Provinciali o Direzioni Regionali). Tali Uffici, infatti, provvederanno a rinnovare le richieste relative alle vecchie patenti VF2 MEC, seguendo le procedure indicate nella presente circolare, utilizzando una documentazione più aggiornata ed inserendo i dati nel Nuovo Programma di Gestione delle Patenti, per l'ottenimento della nuova patente nautica VF CARD.



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

2.18.2 Disposizioni riguardanti le richieste relative alle vecchie patenti nautiche VF2 MEC di 1^a categoria

Le patenti nautiche VF2 MEC di 1^a categoria, così come definite nella circolare MI.SA. n.8 del 23/03/2006, resteranno in vigore fino al 31/12/2011. Entro tale data, il personale VV.F. che ne è in possesso, con almeno 20 ore di condotta, potrà conseguire la patente nautica VF CARD di categoria unica con le modalità indicate al punto 2.3.3.

Oltre il 31/12/2011, la patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria cesserà di esistere ed il personale titolare, se ancora interessato a possedere una patente VF di abilitazione nautica, potrà conseguire la patente nautica VF CARD di categoria unica con le modalità indicate al punto 2.3.2.

In ogni caso, nel passaggio alla nuova patente nautica VF CARD di categoria unica, restano valide le estensioni alla condotta dei mezzi speciali annotate sulla patente VF2 MEC di 1^a categoria.

A far data dall'emanazione della presente circolare, inoltre, non sarà più possibile conseguire la patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria, definita nella circolare MI.SA. n.8 del 23/03/2006 ed equivalente alle patenti nautiche già rilasciate prima del 23/03/2006.

Tutte le pratiche già trasmesse all'Area Pianificazione e Controllo della Formazione ed ivi giacenti, contenenti richieste di rilascio o di duplicato di patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria, verranno evase fino al 31/12/2011, quando la patente nautica cartacea VF2 MEC di 1^a categoria verrà abolita.

Anche il rinnovo della patente nautica VF2 MEC di 1^a categoria sarà possibile, direttamente sul modello cartaceo VF2 MEC, prevedendo una scadenza di validità che non vada oltre il 31/12/2011 e seguendo la vecchia procedura: il Direttore Regionale o il Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione, o un Dirigente da essi delegato, provvederanno a tale rinnovo su la base degli esiti del certificato medico di cui al punto 2.5.

n/lu
AC

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Tronca)